

**CAMERA ARBITRALE
DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
- GENOVA -**



**CIRCOLARE INFORMATIVA
LUGLIO 2010**

INDICE

- Informativa sull'indagine svolta dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con riguardo alle clausole dei contratti standard aventi contenuto economico **pagine 1-2-8-9-10-11**
- Nuovo testo dei contratti-tipo "A.C.C.S. – GENOVA" **pagine 3-4-5-6-7**
- Chiusura uffici periodo feriale **pagina 12**
- Notizie dai mercati **pagine 13-14-15**
- L'estremo saluto ad un Socio Benemerito **pagina 15**
- Appuntamenti ed altre notizie **pagine 16-17-18-19**

CONTRATTI-TIPO “A.C.C.S.-GENOVA” CLAUSOLE AVENTI CONTENUTO ECONOMICO

INDAGINE SVOLTA DALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ANTITRUST)

CRONISTORIA

I - In data 12 febbraio 2010, su convocazione informale della Direzione Agroalimentare e Trasporti dell’Autorità Garante, si è tenuto a Roma un incontro tra i Rappresentanti del predetto Ente ed il Presidente e Vice Presidente della nostra associazione.

L’incontro era stato originato da perplessità relative alla contrattualistica predisposta dalla nostra Camera Arbitrale, sollevate sotto il profilo della tutela della concorrenza, con specifico riguardo ad alcune condizioni contrattuali di contenuto economico presenti nei contratti-tipo “A.C.C.S.-GENOVA”.

Venivano dai nostri rappresentanti esposte le ragioni per cui si era pervenuti oltre un secolo fa alla redazione dei contratti standard, peraltro conformi ai formulari adottati nel settore cerealicolo a livello internazionale.

Da parte dell’Autorità veniva sollecitata alla nostra Camera Arbitrale una riflessione sui contenuti economici presenti nei contratti tipo, ponendo l’accento sulla necessità di apportare le modifiche del caso.

I nostri rappresentanti si riservavano di depositare note scritte ed allegare la pertinente documentazione.

II - Con comunicazione in data 6 aprile 2010 a firma del nostro Presidente, veniva trasmesso all’Autorità l’Elenco degli Associati, con nota esplicativa del ramo di attività svolto dai medesimi, e venivano illustrate, con l’ausilio di due autorevoli pareri di rappresentanti del settore, i motivi per i quali si ritenevano infondate le “perplessità” manifestate dall’Autorità stessa.

Venivano comunque proposte parziali modifiche alle condizioni economiche sulle quali si era focalizzata l’attenzione dell’Autorità, facendo presente che l’abolizione di tutte le clausole aventi carattere economico, avrebbe causato un’inevitabile sperequazione tra le posizioni dei contraenti, ad esclusivo vantaggio del contraente con maggior forza contrattuale.

III - Con comunicazione ricevuta il 19 giugno 2010, l’Autorità ha informato che, nell’adunanza del 09 giugno 2010, valutati i fatti da noi esposti, era stato deliberato di prendere atto delle modifiche ai contratti standard proposte.

NOTE INTRODUTTIVE AI CONTRATTI-TIPO “A.C.C.S. – GENOVA”

I La versione originaria dei contratti fu predisposta agli inizi del secolo scorso.

La più recente revisione dei testi contrattuali è avvenuta nell'anno 2009. E' stata all'uopo costituita una Commissione composta da n. 8 membri, tra i quali n. 2 mediatori, n. 1 consulente commerciale ed arbitrale, n. 2 rappresentanti di utilizzatori e consumatori finali, n. 1 rappresentante di magazzini e silos di cereali e farine, n. 2 rappresentanti degli importatori. La Commissione all'unanimità ha proposto al Consiglio Direttivo le modifiche ritenute opportune.

I testi definitivi sono stati ulteriormente vagliati e quindi approvati dal Consiglio Direttivo, tenutosi in data 23 Ottobre 2009.

Ciascun contratto-tipo viene adottato, con riferimento a specifici prodotti, a valere quali condizioni generali del contratto, che viene stipulato sia direttamente tra le Parti, sia – nella maggioranza dei casi – con l'intervento di un Mediatore, il quale rappresenta e specifica le condizioni particolari nella Conferma di Compra-vendita, che viene inviata ad entrambi i Contraenti.

I contratti-tipo sono tradizionalmente mirati a bilanciare le posizioni dei Contraenti e tutelano in particolare la posizione del Contraente più debole.

L'autorevolezza e la diffusione di tali tipologie contrattuali previene la richiesta di modifiche che, trattandosi evidentemente di condizioni liberamente derogabili dalle Parti, potrebbe essere avanzata dal Contraente più forte.

Conseguentemente la previsione, a specifici fini, di contenuti economici predeterminati, nell'ottica sopra delineata, non incide negativamente sulla libertà di contrattazione ed è conforme ai principi ispiratori della libera concorrenza.

La cartina tornasole di tale motivata riflessione è fornita dall'assoluta analogia, se non parziale identità, tra i termini e le condizioni dei contratti-tipo in questione ed i formulari contrattuali redatti dai massimi organismi internazionali (G.A.F.T.A. - F.O.S.F.A. - NAEGA, ecc.), nei quali, la fissazione di dati economicamente rilevanti è costante.

Si aggiunga che la stessa Gazzetta Ufficiale della CEE (Regolamento CE N. 824/2000) determina preventivamente l'entità degli abbuoni, mediante detrazioni o maggiorazioni del prezzo da pagare all'offerente (conformemente all'art. IX delle Condizioni generali dei contratti tipo ACCS “FRANCO VAGONE” – all'art. XIV delle Condizioni generali dei contratti-tipo ACCS “C.I.F. estero e nazionale – all'art. X delle Condizioni generali dei contratti-tipo ACCS “F.O.B.” – all'art. XVII delle Condizioni generali dei contratti-tipo ACCS “PER MERCE IN CONTAINER COMPLETO”); ciò a tutela della qualità delle merci acquistate nell'ambito dell'attuazione delle operazioni di intervento per le campagne di commercializzazione (vedasi anche le circolari dell'AGEA di Roma).

MODIFICHE AI CONTRATTI-TIPO "A.C.C.S. – GENOVA"

II - Le modifiche proposte all'Autorità, e da questa ritenute idonee a superare i dubbi insorti in merito all'eventuale lesione della libera concorrenza, sono le seguenti:

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI-TIPO "ACCS" – GENOVA FRANCO VAGONE E/O AL TRO VEICOLO

ART. XII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO (testo attuale)

3 **Proroga del periodo d'imbarco** – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:

- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF

Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

VERSIONE PROPOSTA

3 **Proroga del periodo d'imbarco** – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti.

Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto, in misura percentuale del prezzo lordo CIF, da dedursi in fattura.

Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.

ART. XVII – PAGAMENTO

(testo attuale)

- 4 Nonostante sia pattuito il pagamento “differito”, il Venditore ha sempre diritto, nel corso dell’esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:
- in caso di pagamento pattuito “pronto”, uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
 - in caso di pagamento pattuito “differito”, oltre lo sconto del 2% (due per cento), la decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi per il periodo intercorrente fra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto, conteggiati al tasso di riferimento “B.C.E.”, maggiorato di 4 (quattro) punti.
- In caso di rifiuto da parte del Compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Venditore, il contratto o la quota di esso, si intenderà risolto/a con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto. Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore; soltanto nel caso in cui abbia iniziato la procedura per esercitare il diritto di rifiuto, deve corrispondere, nei termini stabiliti, al Venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto, in attesa del giudizio arbitrale sulle eventuali differenze qualitative.
- Ove l’importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore dovrà corrispondere sulla eccedenza anche gli interessi calcolati al tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4 (quattro) punti.

VERSIONE PROPOSTA

- 4 (*prima parte del testo non modificata*)
- Ove l’importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore dovrà corrispondere sulla eccedenza anche gli interessi, *salvo diverso accordo tra le Parti*, calcolati al tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4 (quattro) punti,

ART. XIX – INESECUZIONE DEL CONTRATTO

(testo attuale)

- 2 Saranno altresì a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza sino a quello del pagamento.

VERSIONE PROPOSTA

- 2 Saranno altresì a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, *salvo diverso accordo tra le Parti*, calcolati in base al tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l’inadempienza sino a quello del pagamento.

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI-TIPO "ACCS" – GENOVA
C.I.F. ESTERO

ART. VI – EPOCA DI IMBARCO

(testo attuale)

1. Proroga del periodo d'imbarco – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà, con comunicazione da inviarsi non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco.

Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:

- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF

Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

VERSIONE PROPOSTA

1 Proroga del periodo d'imbarco – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti.

Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto, in misura percentuale del prezzo lordo CIF, da dedursi in fattura

Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.

ART. XVII – FATTURE DEFINITIVE

(testo attuale)

1. Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa.

In caso di ritardo, il debitore dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di riferimento "B.C.E." più 2 (due) punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

VERSIONE PROPOSTA

Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di

21 (ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa.

In caso di ritardo, il debitore, *salvo diverso accordo tra le Parti*, dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di riferimento "B.C.E." più 2 (due) punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI-TIPO "ACCS" – GENOVA
C.I.F. NAZIONALE

ART. VI – EPOCA DI IMBARCO

(testo attuale)

- 1 **Proroga del periodo d'imbarco** – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà, con comunicazione da inviarsi non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco.

Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:

- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF

Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

VERSIONE PROPOSTA

- 1 **Proroga del periodo d'imbarco** – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti.

Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto, in misura percentuale del prezzo lordo CIF, da dedursi in fattura.

Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.

ART. XVII – FATTURE DEFINITIVE

(testo attuale)

- 1 Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa.

In caso di ritardo, il debitore dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di riferimento "B.C.E." più 2 (due) punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

VERSIONE PROPOSTA

- 1 Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa.

In caso di ritardo, il debitore, *salvo diverso accordo tra le Parti*, dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di riferimento "B.C.E." più 2 (due) punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.

**CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI-TIPO "ACCS" – GENOVA
PER MERCE IN CONTAINER COMPLETO**

ART. V – PROROGA DEL PERIODO DI CONSEGNA

(testo attuale)

1 Il Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi La consegna, purché egli ne dia avviso al suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per la consegna. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e la consegna potrà essere effettuata in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:

- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga: 0,50% sul prezzo lordo C.I.F.
- per 5 o 6 giorni di proroga: 1% del prezzo lordo C.I.F.
- per 7 o 8 giorni di proroga: 1,50% del prezzo lordo C.I.F.

Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

VERSIONE PROPOSTA

ART. V – PROROGA DEL PERIODO DI CONSEGNA

1 Il Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi La consegna, purché egli ne dia avviso al suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per la consegna. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e la consegna potrà essere effettuata in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti.

Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto in misura percentuale del prezzo lordo CIF da dedursi in fattura.

Qualora le Parti omettano di determinare la misura dell'abbuono, la stessa sarà determinata in sede arbitrale.